



Logiciel d'édition électronique

Déconnexion Vider le cache

Édition | Tableau de bord | Information | Index | **Site** | Administration | Messagerie interne

Racine > Collection de l'École française de Rome > I registri della giustizia penale nell'Italia dei ... > Il funzionamento delle istituzioni giudiziarie e i... > La documentazione giudiziaria al crocevia

La documentazione giudiziaria al crocevia (chapitre) [Voir](#) [Éditer](#) [Publier](#) [Supprimer](#)

Racine > Collection de l'École française de Rome > I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV > Il funzionamento delle istituzioni giudiziarie e i meccanismi della procedura > La documentazione giudiziaria al crocevia

[Version classique](#)



9966 LIVRES | 110 ÉDITEURS | AUTEURS

Résultats par livre



Publications de l'École française de Rome

I registri criminali triestini nella tradizione documentaria cittadina

Fuori dalla città

I REGISTRI DELLA GIUSTIZIA PENALE NELL'ITALIA DEI SECOLI XII-XV | Didier Lett

Il funzionamento delle istituzioni giudiziarie e i meccanismi della procedura

Didier Lett (dir.)

**I registri della
giustizia penale
nell'Italia dei
secoli XII-XV**

Publications de l'École française de Rome

RECHERCHER DANS LE LIVRE

TABLE DES MATIÈRES

CITER

PARTAGER

AJOUTER À ORCID

La documentazione giudiziaria al crocevia

Conflitti reali o riflessi emozionali?

Massimo Vallerani

RÉSUMÉ **INDEX** **TEXTE** **BIBLIOGRAPHIE** **NOTES** **AUTEUR**

RÉSUMÉ

ITALIANO **ENGLISH**

I nuovi paradigmi di storia delle emozioni e della neurostoria tendono a ridurre il ruolo delle istituzioni e della documentazione come riflesso di attività coscienti, in particolare nei sistemi giudiziari pubblici. La violenza, animata da emozioni negative, è il vero motore dei conflitti interindividuali nelle società antiche e moderne. Il saggio vuole invece dimostrare, attraverso un esame della documentazione processuale, registri e carte sciolte, due evidenze: da un lato il processo pubblico era in grado di integrare le istanze dei singoli all'interno della procedura, e consentiva ai litiganti di riformulare la propria rappresentazione pubblica; dall'altro, esaminando da vicino le fasi di ricostruzione del conflitto alla base dell'accusa, gli scontri erano spesso accesi intorno al possesso e alla trasmissione di beni reali. Il tribunale comunale si presenta quindi come il luogo di regolazione dei rapporti negoziali fra i *cives*.

ENTRÉES D'INDEX

Keywords : Public Justice, Bologna, Procedure, Conflict resolution, accusatory system.

Parole chiave : Giustizia pubblica, Bologna, procedura, risoluzione dei conflitti, sistema accusatorio

TEXTE INTÉGRAL

Questo lavoro di scavo sulla documentazione giudiziaria dei comuni italiani prende spunto da alcune posizioni della recente storiografia relativa alle emozioni riguardanti il valore del processo e delle fonti giudiziarie in età medievale. Sono letture “neuro-storiche”, basate sulle emozioni come agenti principali delle scelte delle persone, che hanno condizionato profondamente la lettura dei secoli centrali del medioevo, a partire dal tema fondante della violenza e della vendetta: ogni forma di violenza viene inserita in una strategia vendicativa che non si basa sull’affermazione di diritti o di interessi materiali, ma, in primo luogo, sulla difesa dell’onore e la ricerca di una situazione di equilibrio, identificata, non a caso, con un altro termine di natura emozionale come la “soddisfazione”.¹ Onore, soddisfazione, equilibrio rimandano così a un mondo dove contano soprattutto il linguaggio, le azioni rituali, le performance comportamentali come elementi di base di un sistema simbolico che guida le azioni delle persone. Un sistema relativamente impermeabile al contesto specifico, in grado di sopravvivere e di riprodursi in società assai distanti nel tempo e nello spazio.

Per il periodo basso-medievale, questa lettura “emozionale” dei conflitti ha comportato, tra le altre cose, un ridimensionamento drastico del significato delle fonti processuali. Per alcuni autori, il processo e la sua documentazione sono divenuti un semplice riflesso di un’inevitabile (e innata?) spinta verso l’odio reciproco tra persone: elementi, quasi inerti, di una strategia fondata sul dispetto che le parti portano avanti nel tentativo di danneggiare il più possibile l’avversario. Nell’analisi della documentazione processuale di Marsiglia, Daniel Lord Smail ha sintetizzato bene questa lettura storiografica, oggi indubbiamente prevalente nella produzione scientifica in lingua inglese e largamente ripresa negli studi sulle fonti giudiziarie in Italia e in Francia.² Le lunghe note procedurali apposte dai notai sui registri del comune di Marsiglia sono ritenute da Smail effimere e sostanzialmente inutili. I litiganti seguivano un ritmo simile alla logica dell’occhio per occhio, della vendetta di sangue o del furto di bestiame («are not unlike the tit for tat exchanges of a bloodfeud or a cattle raid»)³. Questa reazione emozionale che prolungava l’odio all’interno del processo, – o meglio usava il processo come arma di vendetta – tendeva a sfiancare l’avversario, diminuendo la sua capacità di stare in giudizio («challenges posed to the standing of the plaintiff»). Le conseguenze di questa lotta sostanzialmente inutile – se non a sfogare l’odio verso l’avversario – investono anche la documentazione prodotta dalle cancellerie cittadine:

these bits of writing serve no important archival function.

Instead they record the petty feud-like exchanges, the emotional tit-for-tat, that animated much of the business of the courts⁴.

Se dunque lo scambio emozionale è il vero oggetto della controversia, la conseguenza inevitabile è che la documentazione stessa sia di fatto solo un riflesso di questo scontro emozionale; anzi, più che un riflesso, un sottoprodotto, «come la polvere sollevata da una vigorosa scazzottata» le scritture non sarebbero altro che un residuo di una strategia emotiva⁵. E infatti, la maggior parte dei processi era motivata dalle emozioni non da dispute sui diritti:

The most lawsuits in Marseille were motivated by emotion not by a state of confusion over rights and obligations⁶.

Nel discorso di Smail - e degli altri storici che indagano gli stati emozionali determinati da reti neurali della paura - viene dunque meno l'utilità sia della documentazione scritta, sia della cultura giuridica che stava alla base del sistema giudiziario pubblico: vale a dire tutto ciò che è esterno ai circuiti emozionali delle parti e che si sovrappone, o si affianca passivamente, alle strategie dei litiganti. Le istituzioni sono solo un contesto - per lo più passivo - entro il quale prende forma il teatro delle emozioni che guidano l'azione umana, secondo percorsi prestabiliti e in buona misura prevedibili: l'abbattimento dell'altro, l'affermazione di sé e la difesa del proprio onore, secondo una generica volontà di dominio che animerebbe le azioni di una classe dominante⁷. In questo quadro, la procedura non sembrerebbe altro che un'astrusa successione di formalità senza alcun contatto con la realtà.

Lo scetticismo verso la scrittura, e di conseguenza verso le formalità della procedura, riflette, in parte, un quadro reale della prassi giudiziaria di età comunale che conserva ampie tracce di un uso strumentale del processo: la grande quantità di processi iniziati e terminati subito dopo la presentazione del libello; le forzature esercitate, a volte in maniera voluta, verso la controparte che viene costretta a presentarsi in tribunale anche quando non serve; lo scontro tra avvocati che spesso invertono le accuse e smontano con tattiche retoriche le ricostruzioni della controparte. Soprattutto per gli autori anglosassoni - più attenti al dato dell'*efficacia* del processo - risulta indigesto il gran numero di atti necessari a far avanzare la procedura senza avere alcuna apparente utilità probatoria.⁸

Nella procedura accusatoria in uso nelle corti italiane, questi atti, in effetti, sono numerosi: dopo l'accusa abbiamo infatti due giuramenti (*de veritate* e di negazione), cui seguono tre citazioni, una fideiussione dell'accusatore e una dell'accusato, il giuramento dei testimoni e ancora la loro fideiussione. Troppi atti, forse, per chi misura la giustizia in termini di risultati ottenuti, vale a dire in base al numero delle condanne, che invece rappresentano una proporzione minima dell'input iniziale di accuse o di processi *ex officio*. In tal senso è vero che la giustizia comunale, con il suo alto numero di assoluzioni per processi interrotti o in seguito ad accordi raggiunti durante o dopo il processo⁹, non è una giustizia "efficiente". Per di più la procedura, scritta in latino, era ridondante, formalistica e poco attenta alle situazioni di fatto: o meglio attenta solo alla realtà processuale,

determinata dalla sequenza di atti legalmente validi. Secondo un principio che prediligeva la correttezza della procedura rispetto al raggiungimento della verità, se un atto veniva a mancare o era irregolare, l'intero processo ne risentiva e doveva essere annullato.¹⁰ Ne sono un esempio le frequenti cancellazioni di sentenze in base a un difetto di citazione dell'accusato (errore del nome della persona, o della via, o del giorno).¹¹

Ma basta questo per catalogare la procedura come un oggetto esterno alle persone e alle dinamiche sociali delle città comunali? È pensabile che società come quelle urbane medievali, che hanno attribuito un grande spazio al conflitto e alla dimensione giurisdizionale della vita pubblica (chi giudica e per cosa), possano aver elaborato una procedura così lontana dalla realtà, incomprendibile alle parti e di fatto inutile alla soluzione della causa? Siamo sicuri che i due poli che reggono la critica al formalismo processuale – l'esternazione di un flusso emozionale di dominio/paura da un lato, e l'efficacia della giustizia dall'altro – siano veramente i criteri più adatti per capire il complesso sistema della giustizia urbana, quelli più vicini alla realtà documentata nelle fonti giudiziarie del Duecento e del Trecento?

In realtà è necessario ridefinire il ruolo della giustizia pubblica nelle società urbane secondo parametri diversi. Più che l'efficienza del sistema – criterio molto caro agli storici evoluzionisti – interessa la natura del rapporto fra i gruppi sociali urbani con le procedure messe in atto dai tribunali pubblici: quanto potevano essere usate e fino a che punto, quanto pesavano le strategie delle parti sull'andamento dei processi, come reagivano i litiganti davanti alle costrizioni imposte dalla procedura. Gli studi più promettenti sulle forme di giustizia di antico regime hanno da tempo messo al centro dell'attenzione la capacità delle parti di manipolare i criteri di giudizio imposti dalle corti, di usarli per riformulare la propria immagine pubblica e, allo stesso tempo, per modificare i rapporti con le controparti.¹² Sono strategie complesse, legate a interessi da difendere attraverso un ricorso plurimo alle diverse giustizie esistenti in ambito urbano, e un uso accorto delle procedure come elemento flessibile e attivo del sistema giudiziario. In sostanza, è bene ricominciare a prendere sul serio i processi e la loro documentazione.

Per verificare queste prospettive di ricerca, è necessario, infatti, partire da un esame ravvicinato della documentazione processuale in tutte le sue forme, superando l'impasse di molte ricerche di argomento giudiziario che si basano solo sulle sentenze o che prescindono dalle fonti processuali, nutrendosi solo di modelli interpretativi astratti. Due sono, in tal senso, le tesi di partenza.

In primo luogo, la procedura accusatoria – e in parte quella inquisitoria – non è slegata dalla realtà, come una superficiale lettura delle fonti lascia intendere: nelle sue diverse fasi, il processo permette infatti numerosi interventi diretti delle parti e consente loro una riformulazione dell'oggetto della lite rispetto all'accusa iniziale; soprattutto mette in luce un fascio di strategie discorsive volte a costruire una nuova immagine di sé e della propria fama come esito reale del confronto probatorio.

In secondo luogo, proprio questa continua rideterminazione del baricentro del processo lascia emergere un sostrato di interessi reali, di natura

economica, contrattuale, genericamente patrimoniale, messi in gioco nel processo. Interessi spesso già inseriti in una gabbia contrattuale più o meno sviluppata già prima del processo, e che nel processo cercano di trovare una nuova forma di soluzione. Tutto ciò, naturalmente, non toglie la componente violenta delle relazioni fra le parti; al contrario, la competizione sui beni è una causa scatenante dei conflitti interpersonali, ma la violenza non esaurisce lo scontro, non è il *fine* del conflitto, semmai un mezzo e forse neanche il più utile.

Seguiremo quindi queste due piste: la riscrittura delle relazioni personali e della stessa identità pubblica nel corso del processo e la persistenza di interessi patrimoniali ed economici alla base dei conflitti arrivati a processo.

La procedura e la riscrittura del conflitto

Iniziamo dal rapporto fra la procedura e la possibilità di riformulare il conflitto fra le due parti. La procedura accusatoria è senz'altro il prodotto di un'elaborazione culturale colta, che richiede una pervasiva presenza dei tecnici del diritto in quasi tutte le fasi del processo. Tuttavia, esistono numerosi elementi, inerenti alla procedura stessa, che mostrano come il processo in uso nelle corti comunali fosse invece ben inserito nei sistemi conflittuali delle società urbane medievali.¹³ Elementi che mostrano la permeabilità fra gli schemi procedurali pensati dall'autorità giudicante e le dinamiche interpersonali dei litiganti, a loro volta inseriti in reti sociali più ampie. Queste "soglie di contatto" sono almeno tre, tutte ben conosciute dai teorici della procedura e anzi esaltate spesso come prova della natura condivisa del giudizio.¹⁴

In primo luogo la stessa carta di accusa, che permette all'accusatore di scegliere come ripresentare il conflitto sotto specie di reato (in altre parole quale azione mettere nel libello); seguono le *positiones*, un elenco di affermazioni dell'accusatore da confermare o negare, che presentano un retroterra conflittuale più ampio e a volte coinvolgono anche l'accusato, che può a sua volta presentare le sue *positiones*); vengono poi le *intentiones*, vale a dire la riformulazione in forma di sequenze narrative elementari ("capitoli") dei punti che si vogliono provare; punti che sono ripresentati in elenco "derivato" come domande da sottoporre ai testimoni (elenchi di *quaestiones*). Sia le *intentiones* che le *quaestiones* sono redatte da accusatore e accusato, quindi creano due serie parallele di atti; e due serie di sequenze differenti di azioni e pretese che riscrivono il conflitto in maniera del tutto opposta e contraddittoria: riformulando le accuse iniziali, immettendo nel processo elementi extra-giuridici, manipolando, come si è detto, la propria immagine e quella dell'avversario in modo da influenzare le relazioni precedenti.

Il processo viene di fatto rimodulato completamente in questi atti procedurali "aperti", che sono ignorati dalla maggior parte degli storici. Certo, sono atti poco noti e poco visibili, anche per la peculiare natura della loro registrazione scritta, spesso affidata a fogli volanti, piccoli ritagli di pergamene o scritte marginali poco leggibili. Se leggiamo solo i registri di accuse o di condanne non ne abbiamo traccia. Ma è in questa

documentazione accessoria che avvengono le trasformazioni più importanti causate dall'ingresso della dimensione interpersonale nel conflitto: la riformulazione del reato, spesso ricostruito in modo molto diverso da quello presente nelle accuse, e soprattutto lo spostamento graduale del *focus* dello scontro dal reato denunciato alla condizione delle persone implicate. Lo status sociale dei litiganti è un aspetto cruciale che spiega molto della logica del processo (al di là di una generica difesa dell'onore e del primato). Il passaggio dal reato alla persona si consuma, come vedremo, proprio nella fase delle *intentiones* e dell'interrogatorio dei testimoni e cambia radicalmente la finalità del ricorso al tribunale pubblico: si va dal giudice non solo e non tanto per chiedere la punizione dell'autore di un reato, quanto per rendere visibile la sua incerta statura civica, l'inaffidabilità della persona avversa, di contro a una rappresentazione in termini positivi della propria immagine pubblica. I fatti e le persone di trasfondono in una nuova identità costruita e condivisa pubblicamente attraverso il processo. Seguiamone i percorsi principali.

Dal reato ai fatti (dal libello alle *positiones*)

La formula che costringe le parti a denunciare un reato come atto iniziale del processo, come è noto, spinge i notai a selezionare *un* aspetto del conflitto, in genere quello più esplicito, di natura violenta, da mettere nel libello di accusa. La definizione formulare del reato – spesso ereditata dagli *ordines* o dalle *summule de libello*, numerose dal primo Duecento in avanti – nasconde, o comunque semplifica, la natura variegata dello scontro che ha contrapposto le due parti, per esaltarne l'aspetto violento, il momento puntuale dell'*insultus*, come scoppio immotivato di aggressività, da punire in quanto tale. Questo spiega il gran numero di accuse per insulti con e senza sangue: agguati notturni, risse, assalti per strada, spedizioni punitive sotto casa, scontri occasionali, episodi di violenza in piazza e in tribunale e tutta la svariata serie di forme che prende la violenza nelle fonti giudiziarie medievali. Da qui la tendenza di molti ricercatori a vedere nella violenza *in sé* l'elemento caratterizzante delle società medievali, animate da una spinta irresistibile alla difesa dell'onore. ¹⁵

In realtà, questa visione unilaterale della violenza non considera la distorsione iniziale dell'atto di accusa che tende, appunto, a selezionare l'azione penalmente più grave della parte avversa senza fare menzione, in questa fase, del vero conflitto. Gli esempi di tale "distorsione strutturale" degli atti di accusa sono molteplici, ma diventano lampanti soprattutto quando sono conservate le *positiones*, che come si è detto, tendono a riscrivere lo scontro in una serie di sequenze più complesse, che fanno emergere un contesto di relazioni interpersonali molto più ampio e diverso da quello configurato solo dal momento violento. Sulla natura di questo contesto vale la pena soffermarsi brevemente.

In alcune realtà, come Perugia, interi sistemi conflittuali vanno letti (o meglio riletti) tenendo conto delle *positiones* che affiancavano, per nostra fortuna, il testo dell'accusa: si tratta dei conflitti agrari, presentati spesso nel libello come furti, sottrazioni di raccolto, sconfinamento o usurpazione di terra, o addirittura come atto violento di resistenza e di

appropriazione. Grazie alle *positiones* possiamo apprezzare la distanza fra il reato denunciato e la profondità dello scontro interpersonale.

Per esempio, la maggior parte di accuse per furto di cereali o di scorte nelle comunità del contado nasconde rapporti di lavoro precedenti. Non a caso i momenti che generano più conflitti sono quelli della battitura del grano, della spartizione del raccolto e quindi della conservazione delle scorte. Si litiga su tutto: sulla provenienza dei prodotti (da un campo in concessione o di proprietà del *laborator*), sulla natura del legame tra accusato e accusatore (avevano un contratto di *laboricio*?), sul momento della consegna (era stato avvertito il proprietario?) o sulla quantità dei sacchi di cereali consegnati. Eppure la fase iniziale è sempre segnata dall'atto di usurpazione o di resistenza violenta. Sul senso di questo uso della violenza torneremo tra breve, per ora è sufficiente insistere su questo distacco fra reato e natura variegata dei conflitti.

Lo stesso distacco è visibile, infatti, in altre realtà, come nei processi bolognesi di fine Duecento.¹⁷ Molte accuse per furto di tessuti grezzi o di filati, che vedono coinvolte donne, probabilmente lavoranti domestiche a cottimo, rimandano a conflitti di lavoro; o ancora, le accuse di furti di libri che vedono come protagonisti studenti e prestatori, presuppongono l'esistenza diffusa prestiti in denaro contro pegno: le parti sono rappresentate in momenti diversi come "ladri" di libri: o perché gli studenti li riprendono con la forza una volta dati in pegno oppure perché i prestatori non li restituiscono dopo il pagamento del debito. Per non parlare delle accuse per furto di raccolti, di alberi, o l'usurpazione di terreni che seguono logiche simili a quelle dei processi perugini. Anche molte aggressioni trovano motivi diversi come spiegazione: molti sono gli scontri per debiti non pagati, aggressioni davanti ai nunci del comune per il pignoramento, o accuse contro i massari delle comunità che non hanno eseguito i bandi comminati dal tribunale cittadino. La diffusione, direi quasi la normalità, di questo scarto rischia di renderlo quasi invisibile agli occhi del ricercatore.

E allora è bene presentare qualche esempio più cogente, dove si misura meglio sia la distanza fra atto denunciato e storia dello scontro: l'accusa sporta contro Nicolucio per furto e rapina.

Nell'atto di accusa presentato da Iacopello Buccoli, Nicolucio è accusato di essere un ladro pubblico, di aver rubati due corbe di orzo e aver rapito sua moglie:

Coram vobis accuso ego Iacopellus Buccoli Nicolucium Andree de Portolis et Iontarellum Benvenute servientem et familiarem ipsius, publicos latrones qui de mense marcii proximo preterito venerunt ad quandam domum in qua habitabam posita in curia Castilionis et per vim fregerunt eam et abstulerunt et extraxerunt ex ea duos corbes orde;
et idem Nicolucius violenter et iniuriose et contra meam voluntatem abstulit et secum duxit de dicta domo Diviciam uxorem meam et retinuit eam contra meam voluntatem, unde iustitiam peto.

Nonostante l'accusa così grave, Nicolucio si presenta e accetta il confronto.

Grazie alle 25 *positiones* conservate in calce al processo, riusciamo a vedere l'ampiezza dello scontro e la condizione reale delle persone; vediamo alcune delle ~~25~~ *positiones* presentate dall'accusato. Nella prima veniamo a sapere che la casa non è dell'accusatore, ma di un certo Iohannes Bonadomane:

Ponit Nicollucius domini Andree de Portolis contra Iacopellum Buccoli

Quod domus posita in curia Castilionis in qua idem Iacopellus dixit se habitasse et ipsum Nicolucium per vim fregisse (...), fuit Iohannis Bonadomane, et ipsam habuit et possedit ad tempus sue mortis

<Iacopellus> Respondit quod est verum

Nelle seguenti Nicolucio disegna una sequenza complessa: i beni che è accusato di aver rubato appartenevano a un certo Bene Bonadomane, che ne aveva lasciato la metà alla sua nipote Divicia:

Item quod dictus Iohannis dedit et donavit eidem Nicolucio recipienti pro Divicia filia olim Bene Bonadomane nepote sua carnali, medietatem omnium suorum bonorum, constituit se nomine dicti Nicoluci precario possidere

<Iacopellus> Respondit: non credere

Item quod dicta Divicia fuit nepos carnalis dicti Iohannis et de hoc est publica fama, <Iacopellus> Respondit: non credere


Item quod dictus Iohannes mortuus est;

<Iacopellus> Respondit verum esse

Item quod ordeum de quo accusatus est idem Nichollucius fuit de bonis et in bonis dicti Iohannis;

<Iacopellus> Respondit verum esse;

E soprattutto che nelle ultime volontà questo Iohannis (zio della ragazza) aveva nominato proprio Nicolucio tutore e protettore della nipote Divicia e dei suoi beni:

Item quod dictus Iohannis in sua ultima voluntate fecit ipsum Nicolucium defensorem dicte Divite neptis sue et tutorem volens quod dictus Nicolucius tuetur et salva  eam et bona sua;

<Iacopellus> Respondit quod non est verum.


Item quod dictus Iacopellus (l'accusatore) stetit et habitavit in dicta domo pro ipso Nicolucio vel in parola ipsius;

<Iacopellus> Respondit non esse verum;

Ancora, Nicolucio sostiene che Divicia era sposata a un certo Simoncello Astuldi e non all'accusatore e che i due si erano sposati con le formule di rito (*verba de presenti* e scambio dell'anello):

Item quod Divitia quam asseruit et dicit dictus Iacopellus suam esse uxorem, est et fuit iam sunt tre menses et plus uxor Simoncelli Astuldi de Civitella;

<Iacopellus> Respondit non esse verum.

Item quod dictus Simoncellus contraxit matrimonium cum dicta Divicia per verba de  et anuli missionem, dicto Simoncello dicente "ego te recipio in meam uxorem" et dicta Divicia dicente: "Ego volo et recipio te in meum maritum";

<Iacopellus> Respondit non esse verum.

Matrimonio evidentemente contestato da Iacopello che ha intentato una causa davanti al vescovo, nonostante lo stesso ammetta di essere di bassa condizione sociale:

Item quod matrimonialis causa vertitur coram domino episcopo perusino et vicario domino Helemosina inter predictum Iacopellum ex una parte et dictum Simoncellum et dicta Divicia ex altera;

<Iacopellus> Respondit: verum esse

Item quod dictus Iacopellus fuit et est vilis persona et vili genere natus;

<Iacopellus> Respondit verum esse

Rimontiamo ora la storia: in punto di morte un certo Giovanni possidente del contado perugino con case e animali, lascia la metà dei suoi beni alla nipote e nomina come tutore Nicolucio di domino Andrea; un servo, o ex servo, del testatore, Iacopello, si insedia in una casa per conto del tutore e probabilmente cerca di sposare Divicia l'erede; Nicolucio allora interviene, porta via la ragazza e i beni dell'eredità (in gran parte animali), fa sposare Divicia a un altro uomo; Iacopello allora reagisce e intenta una causa matrimoniale davanti al vescovo e una causa penale davanti al podestà per furto e rapina. Due processi iniziati contemporaneamente, dopo un'eredità contestata, la nomina a tutore di Nicolucio, un matrimonio formale fra Divicia e Simoncello.

La serie ricchissima di *positiones* ci consegna, in sostanza, una storia di competizione a più livelli, con molti passaggi successivi formalizzati da atti scritti, atti violenti di presa di possesso, definizione di legami matrimoniali meno ambigui, e una capacità inusitata di condurre liti processuali presso tribunali diversi – da quello ecclesiastico del vescovo, al foro civile e criminale del comune, – anche da parte di un uomo umile animato da ambiziosi progetti di ascesa sociale. Una lunga e faticosa rincorsa che non garantiva nessun esito certo, ma che inseriva stabilmente il processo nelle strategie delle due parti come strumento di costruzione della propria situazione.

Nessuna “infragiustizia” o mezzo extra-processuale che prenda il posto della giustizia pubblica; nessuna violenza risolutiva o onore difeso col sangue in un sistema autonomo di faida. Semmai abbiamo un'integrazione di mezzi di disputa che si sommano in un *continuum* di colpi di scena dentro e fuori il teatro del tribunale pubblico.¹⁸ Integrazione che chiaramente ha dei costi – come le spese processuali, la chiamata in giudizio con obbligo di rispondere pena il bando – ma che permette anche la messa in opera di strategie di presentazione pubblica di sé e degli altri. Lo stesso atto di accusa, come si è visto, fa parte di questa riformulazione dell'identità delle persone: accusare Nicolucio e il socio come “ladri pubblici” serviva a classificare subito i due come criminali pubblici, predatori occasionali senza alcun diritto sui beni; mentre l'accusatore, di condizione servile, si presenta come un agiato possidente sposato.

Questa dimensione “narrativa” dell'accusa e degli atti seguenti si conferma un elemento centrale del processo, in grado di ri-orientare, in molti casi,

l'asse logico della procedura che tende a spostarsi dal reato alle persone implicate, al loro status sociale e giuridico e in generale alla loro credibilità civica. Approfondiamo questo meccanismo inerente al processo.

Dal reato alla persona: il processo come ri-definizione della fama

Come si è visto, la scomposizione del fatto nelle sequenze delle *positiones* permetteva già una ricostruzione della lite su nuove basi e una diversa rappresentazione della controparte. Nicolucio non era un ladro di strada, ma un tutore che aveva in gestione i beni di una donna contesa, così come tanti altri protagonisti degli scontri agrari non erano ladri di raccolto, ma contadini che contestavano o forzavano i termini dei contratti.

Tuttavia, il passaggio alla fase probatoria, con la redazione delle *intentiones* – l'elenco dei capitoli da provare attraverso le testimonianze – provoca un ulteriore salto logico che porta spesso le parti a cambiare obiettivo: di norma le *intentiones* e le domande hanno lo scopo di spezzettare il fatto in tanti micro-fatti difficili da provare, ma una buona parte dei capitoli tende a spostare il confronto sull'identità della persona e soprattutto sulla sua fama, determinata dall'opinione dei vicini, dallo status familiare, dal lavoro, dai modi di vestire e di comportarsi e da quanto altro si riesce ad attribuire alla controparte come elemento in grado di influenzare la sua posizione processuale¹⁹. Questo avviene sempre o quasi nelle inquisizioni, ma anche gran parte del sistema probatorio dei processi accusatori che stiamo esaminando si costruisce allora intorno a questo duello sull'identità, che si nutre di una serie di modelli sociali correnti, di stereotipi condivisi, per necessità o utilità, da giudici e litiganti: il buon *civis*, il chierico, la donna di buona fama, madre/padre di famiglia.

È questo il materiale con cui le parti redigono le *intentiones*, i capitoli che si intendono provare e le *quaestiones*, le domande da fare ai testi: due fasi documentate, ancora una volta, in supporti volanti esterni al registro, in piccoli ritagli di pergamena che le parti o i loro avvocati presentavano al giudice. Il rapporto fra le due carte è evidente: i capitoli che si intende provare nelle *intentiones* forniscono il materiale per altrettante domande da presentare ai testimoni. Dato che il processo prevede un confronto incrociato di testimoni, avremo, nei casi più fortunati, due serie di atti che presentano versioni differenti e immagini differenti del reato iniziale: *intentiones* e *questiones* dell'accusatore e le stesse a cura dell'accusato. Il fatto iniziale contenuto nell'accusa, subisce dunque una duplice rifrazione che cambia notevolmente l'oggetto e il contesto della lite.

Prendiamo alcuni esempi tratti dai registri bolognesi, in alcuni casi analizzati in lavori precedenti²⁰. Il processo tra Margarita e Mattiolo Bonacapti parte da una duplice accusa: la donna è accusata di aver ingiuriato Mattiolo davanti al giudice come "ladro e usurario"²¹:

Matiolus Bonacapti de capella s. Barbagiani, iuratuts denunciat et accusat Margaritam Francisci de Prato quam dicit presente domino Tuci iudice et assessore domini Stricche de Saglinbenis potestatis Bononie ad discum

maleficiorum

Dixisse eidem Mathiolo multa verba iniuriosa et obpropria: videlicet "tu es filius usurarii et latronis et si esset homo sicut ego sum mulier, ego percuterem te de cultello in pectore, et latro tu non posses lucrari de latrocinio".

Si tratta di una serie di insulti verbali e di minacce che ricadono chiaramente negli atti di violenza tipici della conflittualità urbana. Ben presto, però, l'accusa contro Margherita diventa più grave e la donna è costretta a difendersi dal sospetto di essere una prostituta e una ruffiana che tiene altre donne in casa. Le *intentiones* a difesa di Margherita sono tutte dedicate a creare un'immagine positiva di sé stessa allontanando il sospetto di essere una meretrice pubblica. La donna (il suo procuratore) "intende provare" che vive con Franceschino suo marito, che abitano insieme ai figli, che la donna è di buona fama e che nessuna altra donna infamata vive nella casa:

*Intendit probare domina Margarita uxor Francisci de Prato ad eius defensionem super accusam facta de ea per Mathiolum
In primis quod dicta domina Margarita fuit absoluta de dicto eodem crimine per dominum potestatem de mense aprilis
Item quod dictus Franciscus tenet dictam Margaritam pro sua uxore et dictus Franciscus eam pro suo marito
Item quod dicta domina Margarita habet III filios de dicto domino Francisco
Item quod ipsa est femina bone fame et oppinionis et etiam dictus Franciscus
Item quod ipsa et dictus eius maritus et filii sui stant in dicta domo
Item quod est absque eo quod retineat meretrices vela aliam infamatam personam in dicta domo ubi habitat.*²²

Colpisce semmai, l'accento a un'accusa simile intentata a febbraio da un'altra persona, che era stata annullata dall'intervento di Alberto Bonfiglioli procuratore di Margarita e forse proprietario della casa. Nelle *intentiones* presentate in quel processo, lo stesso Alberto - procuratore e proprietario della casa - ammette aver cacciato da quella casa un certo Pellegrino, condannato per aver tenuto delle prostitute, e ora, come procuratore, intende provare che in quella casa abitano Margarita e Francesco come marito e moglie, persone di buona fama:

*Intentio di Albertus Bonfiglioli a difesa di Margherita di Prato
Item quod incontinenti et eodem tempore dictam domum locavit ad pensionem dicti domini Margarite redicte et Francischi eius marito;
Item quod dictus Franciscus tenet dictam dominam Margaritam pro sua uxore et ipsum pro suo marito;
Item quod dicta domina Margarita et dictus eius vir statim venerunt ad abitandum in dicta domo et nunc habitant in ea ipsi tantum et filii sui habitaverunt a dicto tempore citra;
Item quod dicta domina Margarita est domina bone fame et oppinionis et etiam dictus Franciscus est homo bone fame et bone conductionis;
Item quod a dicto tempore citra absque eo quod ibi abitaverint meretrices vela aliquam aliam infamatam personam*

in domo predicta.

La stessa serie di argomenti si ritrova nelle *quaestiones* da fare ai testi, dove, come si vede, ogni riferimento alle accuse precedenti è di fatto scomparso. La linea di difesa riguarda solo la fama di Margarita e si cerca quindi di frammentare l'accusa in una serie di fatti minori da verificare uno per volta; è una pratica avvocatesca assai diffusa, che si applica a tutti gli interrogatori:

Queratur a testibus adverse partis quod producere intendit Mathiolus Bonacapti notarius, super accusatione facta de domina Malgarita de Prato:

in primis, si dixerint quod dicta domina Margarita est publica rufiana et publice tenet meretrices in domo Alberti Bonfilioli, queratur quomodo sciunt,

et in quo loco est illa domus, et si umquam fuit in illa domo et qua de causa fuit;


et si dicta domus est dicti Alberti, et si cognoscit aliquam meretricem quam retineat dicta domina Malgarita in dicta domo;

et quomodo vocatur illa meretrix;

et de quo anno et mense et die vidit dictas meretrices stare in dicta domo;

et quo latere dicte domus stant dicte meretrices;

et a quo latere stat dicta domina Margarita et si aliquis alius posset eas retinere (...)²³

Ecco come il processo è stato modificato: su un conflitto già esistente per prostituzione, un'accusa di ingiurie si tramuta in un'accusa di ruffianeria che cambia i termini della questione;  donna deve infatti difendersi da una condizione infamante che la metterebbe in una condizione di rischio assai grave (i reati contro le prostitute non sono punibili); da qui le *intentiones* a difesa che insistono sulla buona fama della donna²⁴. Le domande da fare ai testimoni, invece, cercano di smontare la versione dell'accusatore scomponendo il fatto in tanti particolari difficili da ricordare o da precisare, ma sempre relativi all'accusa di detenere prostitute in casa. Questi passaggi, come si è visto, sono testimoniati da tre atti diversi, che insieme contribuiscono alla definizione scritta del confronto processuale, che si modifica passaggio dopo passaggio. La scrittura degli atti, in questo come in altri casi, costruisce il processo, non è un sottoprodotto.

Gli argomenti per definire la propria fama sono chiaramente orientati in più direzioni. A volte conviene rivendicare una condizione bassa, che assicuri una certa inoffensività. Le *intentiones* e le domande presentate da Lambertino, procuratore di Albertino Ranzoni di Montorio, mostrano ancora una volta il ricorso a modelli favorevoli da convalidare con i testimoni. Accusato di rissa con Bonzio Bombologni, il procuratore vuole dimostrare che l'avversario era una persona malvagia e consueto alle risse, mentre Albertino era "povero" e inoffensivo:

Intendit probare quod Bonzius Bombologni est homo malitiosus et consuetus facere rixam seu mescalziam;

Item quod dictus Albertinus est pauper homo qui nihil habens et parvi valoris et vilis condicionis;

Item quod dictus Albertinus est bone fame et opinionis et

*absque eo quod consuetus facere rixas seu mesclancias.*²⁵

Il L'interrogatorio dei testimoni viene costruito in base a questi capitoli, ma il giudice le arricchisce anche secondo altre informazioni che ha ricevuto, probabilmente sulla base delle intenzioni della controparte. Le domande effettivamente fatte ai testi riguardano infatti due argomenti:

- se è povero: i testimoni confermano che va male indutus et male calzatus et male habet comedere;
- se veramente non ha nulla di stabile o di mobile con cui ripagare il debito di 8 lire. La situazione patrimoniale di Alberto diventa così parte integrante della sua identità processuale.

Diverso il caso ~~il caso~~ del processo fra Iacobino Avvocati e Biondo di Iacobino de Turre, per aggressione violenta. La strategia dell'accusatore si basa sulla contestazione dello status clericale di Biondo che non poteva vantare diritti sulla chiesa di s. Nazario nel contado di Modena²⁶. Le versioni conservate nelle due *intentiones* sono chiaramente opposte e vertono sullo status laicale o clericale di Biondo. Nell'incertezza delle prove, entrambe le parti non possono fare altro che ricorrere a un concetto "empirico" di chierico o di laico, scontrandosi su quali sono le caratteristiche che separano i laici dai chierici. Così l'accusatore intende provare che Biondo cammina, si veste e si comporta come un laico:

(Intentiones di Iacobino contro Biondo)

Intendit probare dominus Iacobinus Advocati in causa quam habet cum Biondo filio domini Iacobini de Turre:

In primis quod ipse Blondus incedit ut laycus et incessit iam sunt duo anni et ultra;

Item quod ipse Blondus portat vestimentum laicalem et portavit in vestibus et capillis iam sunt duo anni et ultra;

Item quod ipse vadit cotidie per tabernas sicut vadunt alii laici et cum aliis laicis;

Item quod ipse Blondus publice exercet artem aury(antie) in civitate Bononie et exercuit iam est duo (anni) tamquam laicus et aurifex

Item quod de predictis est publica vox et fama.

Il L'avvocato di Biondo redige allora le domande da porre ai testi contrari insistendo invece sulla natura clericale del suo assistito, che può benissimo avere comportamenti apparentemente laicali, come l'andare in taverna e altre cose degne di uomini laici di buona fama.

(domande a difesa di Biondo)

Queratur a testibus domini Iacobini Advocati producendis contra Blondum domini Iacobini de Turre

Si dixerunt vera esse quod in eo continetur, queretur quid vidit eum facere propter quod dicat quod ingreditur ut laicus, et ubi vidit eum ut laicum ingredientem, et quot vicibus et cum quo sive cum quibus qualibet vice,

et quomodo incedit laicus et quomodo conversus; et si conversi incedunt cum laicis et conversationem habet cum eis (...).

Il In sostanza la contrapposizione sullo status di Biondo si basa, di fatto, sulla condivisione di un modello unico, convergente, di buon *civis* che

accomuna, secondo la difesa, anche i chierici: anche loro possono andare vestiti colorati, bere in taverna e altro senza perdere la buona reputazione.

Ancora una volta lo scontro si basa sulla qualità della persona e la adesione a un modello positivo. Tutti usano il processo per recuperare, difendere, affermare una determinata definizione di *status* che li faccia restare nel circuito dei *cives* degni di ascolto presso i tribunali pubblici e quindi protetti dal comune. La qualifica di prostituta esclude dalla protezione pubblica la donna, ragione per cui Margarita lottava con tutte le sue forze per allontanarla da sé; lo stato laicale di Biondo lo avrebbe privato dei diritti sulla chiesa; così come la condizione di *pauper* che vive *de suo labore* senza cercare altro, sottrae l'accusato – o dovrebbe – dall'accusa di essere l'iniziatore della rissa. La fama e lo status (ri)discussi in processo, disegnano, in altre parole, la qualità della presenza individuale delle persone nel contesto urbano.

Ma a cosa serve questa lunga lotta per affermare una dimensione civica delle identità dei litiganti? In quale contesto viene calata e usata dalle parti? La risposta a questa domanda richiede un ulteriore approfondimento delle carte appena esaminate.

Il processo e gli interessi

L'uso strumentale del processo e l'aggressività dei litiganti sono mezzi di espressione di un disaccordo, ma non rappresentano mai la causa prima né tantomeno il *fine* dell'azione giudiziaria, subita o volontaria che fosse. Al di sotto del fitto dialogo attestato nelle carte processuali esaminate, emerge chiaramente un contesto conflittuale reale: uno scontro su beni, diritti e cose che certamente ha richiesto un investimento di "emozioni negative" – e un surplus di odio provocato dal fatto stesso di ricorrere in tribunale, che i giuristi chiamavano appunto *odium litis* – senza per questo esaurirsi in una tempesta emozionale di reazioni incontrollate. Le tracce, a volte deboli, presenti nelle carte ci danno qualche indicazione più precisa. Lo si è visto prima, esaminando il processo contro Nicolucio Peri: sotto l'accusa di rapina si nascondeva un fittissimo intreccio di interessi patrimoniali, per altro già definiti da contratti e ricorsi ad altri tribunali. Lo stesso si può dire per i processi perugini intorno ai conflitti agrari.

Dai casi prima presentati si evince facilmente il movente prettamente economico del processo. Ma qui importa mettere in evidenza, nella stessa serie di processi, altri due dati importanti:

- la presenza di una fitta trama contrattuale nei conflitti relativi al possesso di terra o all'individuazione del vero proprietario;
- una storia "giudiziaria" precedente il processo in questione, con interventi del giudice, precetti della corte o accuse precedenti già presentate al tribunale.

Le liti sulla natura del contratto si accompagnano spesso a quelle sulla reale identità dei proprietari per cui i concessionari lavoravano. In molti processi, gli accusati ammettono di aver lavorato la terra e raccolto i prodotti, ma per conto di un'altra persona con cui avevano un rapporto contrattuale diverso da quello invocato dall'accusatore. La confusione non

era solo una strategia di difesa, ma rispondeva a una reale ambiguità dei titoli di possesso (e dunque di concessione), che spesso creavano una sovrapposizione di proprietari diversi su terre confinanti o sulla stessa terra. In altre parole, le liti sull'identificazione del proprietario nascono anche a causa di precedenti passaggi contrattuali della terra che hanno moltiplicato, in maniera non ordinata, gli aventi diritto su un bene. Una complicazione da non sottovalutare.

In un processo del 1258, Leonardo Peri accusa tre persone, due lavoranti e confinante Maffucio Tignosi, di averlo *extractus de tenuta et possessione unius terre* ²⁷. Nelle *positiones* emerge invece una situazione più ingarbugliata: Maffucio, al cui servizio erano due lavoranti, sostiene

- di aver fatto lavorare la terra come bene di sua moglie Ricca
- e che lo stesso accusatore, Leonardo Peri, aveva donato la terra alla moglie;
- infine lo stesso appezzamento era stato assegnato al procuratore e a Maffucio, dal giudice comunale (*per dominum Iacobum de Fractis, olim iudicem comunis Perusii*).

Ecco allora la sequenza finale: Leonardo fa una donazione a Ricca, assegnata dal giudice a un procuratore e al marito, che fa coltivare la terra per conto della moglie; in un secondo momento apre un conflitto con lo stesso marito, mettendo in dubbio sia l'esatta identificazione della terra sia lo stato coniugale di Ricca e di Maffucio (*non credit* che i due siano sposati). Siamo a Villa san Martino, un villaggio sulle colline vicino a Perugia nel 1258: eppure troviamo rapporti locali profondamente innervati di contratti, donazioni, procure, appelli al giudice e precetti da rispettare. Un quadro che si ripete in molti altri casi nei registri di quegli anni, dove campeggiano divisioni, successioni contestate, donazioni e vendite incerte ²⁸.

Questa casistica, già di per sé complessa, relativa alle forme del contratto (cottimo o laboreccio) e alla reale proprietà delle terre, viene poi ulteriormente complicata dai precedenti passaggi "giudiziali" compiuti dalle parti. È questo il secondo elemento da tener presente: molte accuse non sono frutto di scontri isolati in preda alla collera, ma tappe di una lunga strategia di ridefinizione della propria condizione contrattuale, che si ricostruisce grazie al ricorso prolungato al tribunale comunale.

In molti processi del 1258 sono menzionati, infatti, precetti emanati dal giudice *prima* del processo, segno che la lite era già passata in una corte comunale. Una lunga lite fra Bonacorso Stabilis e Bonacorso Raynerii parte proprio dal precetto emanato dal giudice comunale di non raccogliere il grano «sine requisitione ipsius Bonacursi». Nelle *positiones*, entrambi confermano la presenza di questo precetto fatto dal giudice, ma sono in disaccordo sul giorno esatto in cui doveva essere fatta la tritatura del grano ²⁹.

Pochi anni dopo, nel 1262, in un processo simile, tra Massolo e Rainaldo Bonafilie l'accusato si difende, nelle *positiones*, dall'accusa di aver mietuto il grano "contro il precetto": sostiene di aver chiesto a Massolo di venire a vedere il grano da battere «de terra unde *agitur coram domino Bonaventura Alberti iudice comunis*»; anzi rafforza la controaccusa, ricordando che il precetto costringeva anche Massolo a presenziare la mietitura dell'orzo ³⁰.

Una situazione simile si trova nell'accusa sporta da Beneacta Gennari contro Andrea Zucoli (conduttore): lei *inrequisita* e assente, Andrea aveva raccolto il grano e lo aveva anzi consegnato a Iacopello Avultrone, nonostante la proibizione fatta dal giudice sotto bando di 40 lire: la compresenza di più proprietari possibili era frequente (aveva consegnato il grano a Iacopello perché da lui aveva ricevuto la terra) ³¹, ma qui colpisce la menzione di un precetto severo del giudice di non consegnare il grano al *dominus* Iacopello Avultrone senza permesso ³².

In un altro processo del 1262, l'accusa presentata da Rapa Franchi, *laborator*, partiva da un'aggressione violenta in un campo che l'accusato gli aveva dato

*ad laborandum hinc ad quatuor annos et ipsam promisit mihi defendere per dictum tempus sub pena 100 solidorum, et non permisit ipsam laborare dicendo quod dedit ipsam ad coptimum*³³.

Va sottolineato, oltre la divergenza sul tipo di contratto – cottimo e non laboreccio – il fatto che l'accusato aveva già denunciato l'accusatore per usurpazione. Abbiamo quindi una sequenza complessa: dopo la stipula del contratto, il proprietario accusa il conduttore per usurpazione e questo a sua volta presenta una (contro-)accusa per insulto violento nato dall'impedimento di coltivare la terra.

È chiaro, quindi, che in tutti questi casi, l'accusa arriva *dopo* che era già aperta una causa davanti al giudice comunale, che interveniva con precetti e mandati per tutelare rapporti contrattuali fondati, in buona misura, sulla *bona fides* dei contraenti ³⁴: bisognava avvertire il proprietario del giorno esatto della mietitura, dividere il raccolto in parti prestabilite, rispettare i termini del contratto. Inoltre, la rapida accelerazione, anche nel contado, di passaggi proprietari complessi (doti, eredità divisioni, procure, tutele) creava ampie zone di incertezza sui confini e sui "veri" proprietari, costringendo le parti e il giudice a una continua opera di chiarificazione tra pretese e diritti confliggenti. È questo il sostrato dei conflitti che si accendono in una società rurale e urbana profondamente innervata di interessi contrattualizzati da difendere dentro e fuori il tribunale: la resistenza sul campo, anche con la violenza, si univa a una strenua difesa in tribunale di quei diritti che erano stati definiti con atti notarili. Solo considerando *tutti* gli elementi del contesto – e non solo l'accecamento dell'ira al momento dello scontro – possiamo ricostruire la natura della conflittualità intra-comunitaria delle società urbane medievali e quindi la funzione del processo.

Anche i casi bolognesi esaminati prima, apparentemente slegati da precisi contesti di relazioni economiche, sono radicati in conflitti reali. La lunga lite fra Margarita e i suoi nemici, deriva da una denuncia iniziale fatta da Mattiolo che accusava la donna di averlo apostrofato, *davanti al giudice*, come usuraio e ladro; in altre parole c'era un processo in corso, forse di natura economica se l'accento al *lucrum* non era solo simbolico.

L'accusa di Iacobino Avvocati a Biondo, impostata sullo stato laicale o meno, partiva dai diritti su una chiesa nel modenese sulla quale si litigava da tempo.

- › In un processo per rissa degli stessi anni, i due contendenti – come avviene spesso – si presentano naturalmente come vittime della violenza, ma nelle domande fatte dal procuratore degli accusati si trova un accenno importante a un lavoro non pagato:

*Item si dixerunt (i testi dell'accusatore) quod fama est quod predicti Martinus et Benedictus accusaverunt dictum Petrum Strunca occasione ut admitteret lucra que solitus erat percipere occasione sui laborerii, queratur quomodo s(c)iunt et ubi est dicta fama et per quod et unde habuit horiginem dicta fama.*³⁵

In un altro processo del 1285, sempre per insulto violento, l'accusato, Bitino Raineri dei conti di Montaxatico, si difende dicendo che la vittima, in debito con lui per 6 lire, è caduto in un fossato fuggendo e che lui non l'ha toccato: ³⁶

Intendit probare Bitinus quondam Rainerii comitis de Montaxatico ad sui defensionem super eo quod denunciatus est seu accusatus per Iacominum Pizoli de terra Vedegheri: In primis quod de presenti mense septemb~~re~~ die dominico secundo intrante dicto mense, dum ipse Bitinus transit fecerat equos per curia Vedegheri et esset in loco qui dicitur Flumignana, in strata publica et esset tempus pluviosum, obviavit dicto Iacomino Pizoli et dum peteret ab eo sex libras quas sibi dare tenetur, dictus Iacominus cepit fugere; Item quod fugendo cecidit propter tempus quod erat pluviosum, in terram super quodam sasso ita quod fecit sibi sanguinem in templa sinistra et lividum in oculis.

- › Dopo questo incidente (pioveva e il terreno era scivoloso), inizia una lotta intorno all'identità dei due litiganti: mentre Bitino si presenta come *pauper homo* che non arriva a 100 lire – una cifra medio bassa che giustifica la richiesta di restituzione del debito di 6 lire – la vittima, Iacomino, viene presentato come un uomo “poverissimo” al soldo dei magnati banditi:

*Item quod dictus Bitinus absque eo fuerit quod tangeretur, verberetur vel percuteret dictum Iacominum
Item quod dictus Bitinus est pauper homo et est absque eo quod habeat in bonis valentia centum libras
Item quod dictus Iacominus est homo pauperissimus et fecit predicta ad instanciam quorundam magnatum qui sunt banniti comunis Bononie.*

- › Terminiamo questo rapido esame con un caso perugino, per certi versi eccezionale: il processo per il ferimento del presbitero Salvo, mutilato a una mano su ordine di due fratelli del santa Maria de Elea, un villaggio vicino Perugia. Come spesso capita nei processi inquisitori, la carica emozionale della lite è fortissima; il linguaggio dell'odio e della vendetta si fa più esplicito e anzi mostra bene come gli abitanti del contado conoscessero bene la modulazione di pace e vendetta, usando tutti gli strumenti di una pratica evidentemente condivisa. L'aggressione infatti pare sia avvenuta nel contesto ~~ingannevole~~ di una richiesta di pace. Alberto Scarmellone, uno degli aggressori, aveva attirato il presbitero con la scusa di raggiungere un accordo, proposta assai gradita a Salvo:

Albertus Scarmellone dixit eidem dompno Salvo: "vellem libenter quod tu faceres pacem et concordiam cum istis hominibus, sive cum filiis Bernardelli".

Et ipse dompnus Salvus respondens dixit eidem Albertucio: "et ego vellem libenter, quia volo eos habere et tenere pro amicis et omne bene quod tu potes interponere, interponas.

- ↳ Invece Alberto tirò fuori una spada e gli recise due dita della mano. Tanto odio era motivato, secondo alcuni testimoni, con la gelosia che nutriva il mandante, Iacopucio, verso il figlio del presbitero, Tento, sospettato di insidiare sua moglie; come recita una testimone:

quia predictus Iacoputius habebat et habuit suspectum iam sunt duo anni vel circa, predictum Tentum, filium dicti dompni Salvi, de quadam uxore ipsius Iacopucii, et ab ipso tempore citra dicit ipsa testis quod zellosia intravit inter eos, et hodie runt se ab ipso tempore citra, et nunc se hodie runt predicta de causa³⁷.

- ↳ Qui abbiamo tutti gli ingredienti dell'*odium* e dell'*inimicitia* così diffusi nei documenti giudiziari dei comuni italiani, arricchiti anche dal sospetto di gelosia e dalla proposta di pace (ingannevole). Tuttavia ci interessa un altro passo, riportato sempre nelle testimonianze. Alcuni abitanti del villaggio ricordano, infatti, un evento di qualche tempo prima, quando la moglie di Iacopucio, ammalata, chiese di ricevere la comunione; il buon presbitero Salvo avrebbe però chiesto altro:

et peteret postmodum ipsa uxor dicti Iacoputii comunicari sive recipere corpus Christi, sive dictus Iacoputius, pro ea, a dicto dompno Salvo;

Predictus dompnus Salvus, respondens, dixit eidem: "nolo comunicare eam nisi prius det michi fidecomisarium bonum"; et predictus Iacoputius dixit "vade plane et dabo tibi fidecomisarium" et accepit unum bastonem in manu et percussit eundem dompnum Salvum cum dicto bastone in capite ita quod sanguis exivit³⁸.

- ↳ La versione è confermata da altri due testimoni; il secondo, Tento Gualfreducii, è ancora più preciso:

audivit dici publice, quod iam diu est, non tamen recordatur de tempore.. cum predictus dompnus Salvus deberet recipere quandam quantitatem de predictis Iacopucio et fratribus, ratione cuiusdam legati et testamenti quod fecerat quedam olim uxor Gentilucii, et peteret ipse dompnus Salvus ipsam quantitatem, et predictus Iacoputius, irato animo et malo modo, percussit (Salvum)³⁹.

- ↳ Lasciamo stare il tono novellistico tipico di molte testimonianze: qui conta la capacità dei testimoni, per cenni e intuizioni, di riconnettere conflitti espressi con fortissime tinte emozionali a un sostrato di concorrenze economiche, di diritti sulle cose e sui beni che alimentano gli odi personali e li riproducono nel tempo. Con tutti gli squilibri degli strumenti usati: il prete sa cosa è un fedecommesso, vuole controllare i beni dei parrocchiani e subordina la distribuzione dei sacramenti a questi passaggi di beni

ereditari, in un contesto dove la gelosia estende la competizione anche alla moglie del protagonista.

› Vendetta e difesa degli interessi si trovano così strettamente intrecciati, e anzi, se possibile, potenziati dalla presenza di atti scritti: proprio l'esistenza di un legato testamentario, consentendo un controllo più cogente sui beni locali, suscita reazioni violente e uno stato di odio durevole.

› Ecco una ricerca da continuare: quanto influisce, negli scontri interpersonali, la riscrittura dei diritti e delle identità individuali possibile attraverso il ricorso al tribunale comunale? Quanto condiziona la vita delle comunità urbane, questo intrico di diritti e odii che animano molti dei processi celebrati nelle corti pubbliche?

› Forse proprio la giustizia pubblica potrebbe aiutare a ripensare la natura profonda dei conflitti interni alla società urbana basso-medievale, mettendo in relazione la rete dei rapporti fra le persone inseriti in sistemi contrattuali preesistenti, l'uso del processo e la costruzione continua delle identità civiche dei singoli. Si tratta di un sistema inevitabilmente attraversato da forti squilibri interni, dato che alcuni avevano maggiori risorse e soprattutto maggiori capacità di usare i legami contrattuali, perché conoscevano meglio i meccanismi giuridici che li regolavano, avevano a disposizione più avvocati o erano socialmente in una posizione di forza tale da non rispettarne le clausole.

Su questa faglia di disuguaglianza si innesta una conflittualità a più livelli intrecciati: a una base di rapporti di interpersonali di natura patrimoniale o lavorativa in crisi, si aggiungono sia uno sfogo violento, motivato con un nuovo lessico dell'*odium* – questo sì “emozionale” (*odium, suspectum*, gelosia, necessità della vendetta) – sia un ripetuto ricorso al tribunale (o a più tribunali) per dirimere un conflitto non più risolvibile dalle parti. Spesso i due elementi coincidono, vista la frequenza di scontri fisici che avvenivano proprio davanti al tribunale o al messo comunale (per i pegni) o dopo un precetto del giudice.

› Ma tutto questo non crea un sistema autonomo di relazioni *infra* (e quindi *extra*) giudiziarie. È nel processo che le passioni e gli interessi si mescolano e trovano una nuova forma. Una volta entrati nel processo, i litiganti dovevano infatti ridefinirsi secondo modelli sociali positivi, condivisi con i giudici e paradossalmente con le controparti. Lo scontro si incentra allora sul modo di ricomporre e di fissare pubblicamente un'identità prossima a quei modelli, in grado di attestare l'affidabilità civica della persona: il buon *civis* che lavora, il buon conduttore che rispetta il contratto, il buon lavoratore che chiede il salario, la persona media che chiede la restituzione del debito. Nelle *positiones* e nelle *intentiones* questo conflitto sulla rappresentazione delle persone trova la sua forma più chiara e si rivela in grado di riorientare il processo verso nuovi oggetti: non più il reato in sé, ma la storia delle persone e il loro tessuto di relazioni socio-economiche preesistente.

› È possibile, allora, che si rivolgesse ai tribunali non la parte di popolazione più violenta, o in preda a un odio atavico tipico dei primati, ma quella più implicata in una rete di relazioni economiche e contrattuali sui beni, le prestazioni di lavoro e i diritti sulle cose? Quella parte che, in altri termini,

aveva “più cose” da difendere ed era già in qualche modo inserita in una dimensione latamente “giuridicizzata” dei rapporti sociali?

Nel mondo opaco della documentazione processuale bisogna essere prudenti. Ma questa resta un'ipotesi fondata su numerosi dati reali: a partire dalla fitta trama di rapporti negoziali precedenti il confronto processuale che emerge anche dai numerosi scontri violenti tra *cives*. Una trama che mette in luce una caratteristica fondamentale, a mio avviso, della società cittadina del secolo XIII: la dimensione se si vuole “materiale” e patrimoniale dei rapporti fra i *cives* e le istituzioni pubbliche. In fondo, per il comune, i *cives* sono in primo luogo intestatari di beni e “debitori” del comune in quanto residenti entro le mura urbane; ma sono anche portatori di interessi meritevoli di protezione, una volta riconosciuta la loro qualità civica. Di più, la società cittadina si riconosce ormai in una civiltà del “patto”, dell'accordo, della fiducia reciproca e dell'affidabilità delle persone; come scrivono i giuristi “la ragione naturale si aspetta che tutti gli uomini si dicano la verità (nei patti) e a dire che rispettino le cose stabilite nei patti. Su questa nuova razionalità si misurano ormai i gradi di cittadinanza e le gerarchie sociali interne alla città, ma anche gli scarti e le resistenze al sistema: chi delinque, non mantiene i patti, froda gli altri o non si sottopone al giudizio pubblico deve essere escluso con il bando e in certi casi, marchiato nel corpo come i falsari e i ladri. Riaffermare su scala cittadina questa dimensione politica del tessuto connettivo economico dei *cives* è compito del tribunale cittadino. La giustizia pubblica assolve così una funzione indispensabile di regolazione dei rapporti sociali fra i *cives* consentendo, in vari momenti, la loro ridefinizione nei tribunali cittadini.

Riportare alla luce questa funzione richiede, però, due condizioni preliminari: “prendere sul serio i diritti” che innervavano le relazioni interpersonali nelle società urbane, e analizzare tutta la documentazione giudiziaria esistente, anche quella minore e dispersa in foglietti volanti, sapendo che le carte non sono un sottoprodotto della lite, ma l'elemento costitutivo del processo stesso.

BIBLIOGRAPHIE

Alfieri 2015 = F. Alfieri, *Storia e neuroscienze*, in *Storica*, 63, 2015, p. 67–96.

Althoff 2001 = G. Althoff, *Satisfaction, Peculiarities of the Amicable Settlement*, in B. Jussen e P. Selwyn (a cura di), *Ordering Medieval Society. Perspectives on Intellectual and Practical Modes of Shaping Social Relations*, Philadelphia, 2001, p. 270–284.

Blanshei 1998 = S. R. Blanshei, *Homicide in a culture of Hatred: Bologna 1352–1420*, in T. Dean, K. J. P. Lowe (a cura di), *Murder in Renaissance Italy*, in Cambridge, 1998, p. 106–122.

Blanshei 2010 = S. R. Blanshei, *Politics and Justice in Late Medieval Bologna*, Leida, 2010.


Blanshei 2018 = S. R. Blanshei, *Bolognese Criminal justice: from medieval Commune to Renaissance*, in S. R. Blanshei (a cura di), *Violence and Justice in Bologna 1200–1700*, New York–Londra 2018, p. 55–82.

Bouquet – Nagy 2015 = D. Bouquet – P. Nagy *Sensible Moyen âge. Une histoire des émotions dans l'Occident médiéval*, Parigi, 2015.

Brasington 2016 = B. Brasington, *Order in the Court. medieval Procedural*

Treatises in Translation, Leida, 2016.

Brumhall - Finn 2016 = ~~INIZIALE AUTORE?~~ Brumhall -S. Finn (a cura di), *Violence and emotion in Early modern Europe*, Londra, 2016.

Cerutti 1999 = S. Cerutti, *Procedure di giustizia*, in *Quaderni storici*, 34, 101, 1999, p. 0  000 completare.

Cerutti 2003 = S. Cerutti, *Giustizia sommaria: pratiche e ideali di giustizia in una società di ancien régime: Torino, 18. Secolo*, Milano, 2003.

Coss 2000 = *Introduction* in P. Coss (a cura di), *The Moral world of the Law*, Cambridge, 2000, p. 1-16.

Dean 2002 = T. Dean, *Violence, Vendetta and Peacemaking in Late Medieval Bologna*, in *Criminal Justice History*, 17, 2002, p. 1-17.

Dean 2004a = T. Dean, *Domestic Violence in Late Medieval Bologna*, in *Renaissance Studies*, 18, 2004, p. 527-543.

Dean 2004b = T. Dean, *Gender and Insult in an Italian city: Bologna in the Later Middle Ages*, in *Social History*, 29, 2004, p. 217-231.

Dean 2007 = T. Dean, *Crime and Justice in Medieval Italy*, Cambridge, 2007.

Dean 2017 = *Eight Varieties of Homicide: Bologna in the 1340s and 1440s*, in T. Dean e K. J. Lowe (a cura di), *Murder in Renaissance Italy*, Cambridge, 2017, p. 85-106.

Gauvard - Zorzi 2015 = C. Gauvard, A. Zorzi (a cura di), *La vengeance en Europe, XII^e-XVIII^e siècle*, Parigi, 2015.

Giuliani 1988 = A. Giuliani, *L'ordo iudiciarius medievale (riflessioni su un modello puro di ordine isonomico)*, in *Rivista di diritto processuale*, XLIII, 1988, 599-614.

Hyams 1998 = P. Hyams, *Rancor and reconciliation in Medieval England*, Woodbridge, 1998.

Jansen 2018 = K. Jansen, *Peace and Penance in Late medieval Italy*, Princeton, 2018.

Jordan 2016 = J. Jordan, *Rethinking Disputes and Settlements: How Historians can use legal Anthropology*, in S. Cummins e L. Kounine (a cura di), *Cultures of conflict resolution in Early modern Europe*, edited by, Asgate, 2016, p. 17-49.

Kumhera, 2017 = G. Kumhera *The benefits of peace: Private peacemaking in Late medieval Italy*, Leidea-Boston, 2017.

Lansing 2003 = C. Lansing, *Concubines, lovers, prostitutes. Infamy and Female Identity in Medieval Bologna*, in P. Findlen, M. M. Fontaine, D. Osheim (a cura di), *Beyond Florence. The Contours of Medieval and Early Modern Italy*, Stanford, 2003, p. 85-100.


Lansing 2018 = C. Lansing, *Accusations of Rape in Thirteenth-Century Bologna*, in S. R. Blanshei (a cura di), *Violence and Justice in Bologna 1200-1700*, New York-Londra, 2018, p. 167-186.

Müssig 2014 = U. Müssig, *La compétence judiciaire dans le droit canonique médiéval : le juge savant et la complémentarité de la justice procédurale et matérielle*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 4, 2014, p. 517-541.

Roberts 2018 = G. G. Roberts, *Vendetta, Violence and Police Power in Thirteenth-Century Bologna*, in S. R. Blanshei (a cura di), *Violence and Justice in Bologna 1200-1700*, New York-Londra, 2018, p. 3-26.

Roberts 1983 = S. Roberts, *The study of Disputes: Anthropological Perspective*, in J. Bossy (a cura di), *Dispute and Settlement: Law and Human*

relations in the West, New York, 1983, p. 1–24.

Scheer 2012: M. Scheer, *Are emotions a kind of practice*, in *History and Theory*, 51–2, 2012  ~~000.000-completare~~.

Smail 2003 = D. L. Smail, *The Consumption of Justice. Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264–1423*, Ithaca, 2003.

Smail 2007 = D. L. Smail, *Faction and feud in fourteenth century Marseille*, in J. Büchert Netterstrom, B. Poulsen (a cura di) *Feud in medieval and early modern Europe*, Aarhus, 2007, p. 113–132.

Smail 2008 = D. L. Smail, *Aspects of Procedural Documentation in Marseille (14th–15th centuries)*, in S. Lepsius, T. Wetzstein (a cura di), *Als die Welt in die Akten kam: Prozessschriftgut im europäischen Mittelalter* Francoforte, 2008, p. 139–169.

Spierenburg 2009 = P. Spierenburg, *Violence: reflections about a word*, in S. Body–Gendrot, P. Spierenburg (a cura di), *Europe: Historical and Contemporary Perspectives*, New York, 2009, p. 13–26.

Throop – Hyams 2010 = S. A. Throop, P. Hyams, *Vengeance in the Middle ages. Emotion, religion and Feud*, Farnham, 2010.

Vallerani 1991 = M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, 1991.

Vallerani 1993 = M. Vallerani, *Giochi di posizione tra definizioni legali e pratiche sociali nelle fonti giudiziarie bolognesi del XIII secolo*, in G. Ortalli (a cura di) *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, Treviso–Roma, 1993, p. 13–34.

Vallerani 2011a = M. Vallerani, *Consilia iudicialia. Sapienza giuridica e processo nelle città comunali italiane* in *MEFRM*, 123–1, 2011, p. 129–149.

Vallerani 2011b = M. Vallerani, *Justice publique et compétences des personnes dans les villes italiennes du bas Moyen Age. Une esquisse problématique*, in B. Lemesle e M. Nassiet (a cura di), *Valeurs et justice. Écarts et proximités entre société et monde judiciaire du Moyen Âge au XVIII^e siècle*, Rennes, 2011, p. 37–49.

Vallerani 2012 = M. Vallerani, *Medieval Public Justice*, Washington, 2012.

Vallerani 2018a = M. Vallerani, *Storia profonda e contesto impolitico. A proposito della deep history e altre storie*, in *Quaderni storici*, 157, 2018, p. 299–312.

Vallerani 2018b = M. Vallerani, *Criminal Court procedure in late medieval Bologna: cultural and social context*, in S. R. Blanshei (a cura di), *Violence and Justice in Bologna 1200–1700*, New York–Londra, 2018, p. 27–54.



Vitiello 2016 = J. C. Vitiello, *Public Justice and Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Boston–Leiden 2016


NOTES

1. Troppo ampia la storiografia sul tema, limitiamo i riferimenti a esempi recenti: Bouquet – Nagy 2015: i due autori rintracciano le ragioni del successo della storia delle emozioni nella crisi delle ideologie di massa e quindi nella rinascita dell'individuo e nell'affermazione delle neuroscienze; un panorama sul tema in Alfieri 2015, p. 67–96; Brumhall – Finn 2016; Scheer 2012, p. 51; Spierenburg 2009. Per il concetto di soddisfazione, si veda Althoff 2001, p. 270–284.

2. Si vedano, fra i suoi numerosi lavori, Smail 2003; Id. 2007.

3. Citazioni tratte da Smail 2008.

4. Smail 2008, p. 150.
5. Smail 2008, p. 151: «Like the dust kicked up by a vigorous fist-fight, the writing was no more than a by-product of the emotional gambits».
6. *Ibid.*, p. 158.
7. Ho discusso questa impostazione in Vallerani 2018a e 2018b.
8. Una sensazione evidente nell'importante raccolta in Coss 2000.
9. Nonostante una forte e ingiustificata abitudine a considerare la pace come una risposta "privata" alla vendetta, secondo la categoria, assai ambigua, dell'infra-giudiziario, che considera come esterni alla giustizia di apparato tutta una serie di atti, come la pace, che invece vivono prevalentemente in dialettica con il processo. Si veda per una visione più vicina alle fonti italiane: Jansen 2018; Kumhera 2017.
10. Un principio fondamentale dell'*ordo*, su cui tutti i manuali insistono e anche tutti i *consilia* dei giuristi medievali, appoggiandosi sugli statuti, che in tema di invalidità recepiscono le spinte della cultura giuridica coeva; per il campo canonistico si veda Müssig 2014; ~~per i paesi di~~ Brasington 2016.
11. Vallerani 2011.
12. Soprattutto studi di età moderna, si veda Cerutti 1999; Cerutti 2003.
13. Ho presentato le parti del processo in Vallerani 2012.
14. Ne aveva scritto egregiamente Giuliani 1988. Degli studi di Giuliani occorre anche ricordare l'insistenza sulla natura politica dell'*ordo* delineato dai giuristi dei secoli XII e XIII, come dato inerente alla giustizia pubblica medievale.
15. La distinzione fra "reato" e "conflitto", un tempo assai chiara, tende a scomparire negli studi recenti sulla violenza. Dato che la maggior parte degli scontri prende le forme di un affronto violento, si è dedotto che la violenza fosse la vera sostanza del conflitto: come vendetta o come affermazione di una volontà di potere innata nell'uomo. Sulla vendetta e le sue regole, ma anche sugli incerti usi del termine, si veda Gauvard - Zorzi 2015; e Throop - Hyams 2010; Hyams 1998, dove quasi tutte le forme di violenza sono considerate come espressione di pratiche vendicative. Su Bologna Dean 2002; meno ottimista sull'accettazione della vendetta a Bologna Roberts 2018, che nota come, durante le operazioni di polizia volte al contenimento e al sequestro delle armi, la scusa presentata dagli accusati di avere "nemici mortali" non serva a scagionarli: il podestà li condanna lo stesso.
16. Vallerani 1991, p. 73-79.
17. Vallerani 2012, p. 132-140. Su Bologna la bibliografia sta fortunatamente crescendo, si veda soprattutto Blanshei 2010; Blanshei 1998; Blanshei 2018; Dean 2007; Dean 2004, Vallerani 2018b.
18. Insisto sul tema dell'integrazione proprio perché l'abbandono di questo criterio - un tempo prevalente negli studi di antropologia storica, come si vede nel classico studio di Roberts 1983  creato numerosi problemi interpretativi, tra i quali l'irrelevanza del processo e la fede nell'autogiustificazione della violenza vendicativa. Sulle riletture recenti di Roberts, Jordan 2016.
19. Vallerani 2011b, p. 37-49; si veda anche  gli altri, l'esempio del tribunale di Reggio Emilia analizzato da Vitiello 2016, p. 88-113 e sulla possibilità di ricostruire l'immagine della persona p. 144-145.
20. Vallerani 2012.
21. ASBo (archivio di stato di Bologna), Comune, *Curia del Podestà, Carte di corredo*, 1286 carta sciolta.
22. *Ibid.*, carta sciolta del 26 aprile.

23. *Ibid.* carta sciolta.
24. Pratica assai diffusa; sulla necessità di evitare un'accusa così degradante anche sul piano giuridico, si veda proprio a partire dal materiale bolognese Lansing 2003; Dean 2004.
25. ASBo, Comune, Curia del Podestà, Accuse 1285, c. 3r.
26. Caso esaminato in Vallerani 1993.
27. Vallerani 1991, p. 74.
28. Altri casi di contratti sono presenti in gran numero nella serie del 1258, una lunga sequenza di accuse fra quattro fratelli che litigano per un'eredità indivisa (ASPg, *Giudiziario, Podestà* 1258, cc. 248r-248v): Cristofano accusa i fratelli di averlo espropriato della quarta parte pro indiviso di una quercia che avevano comprato da dominus Baliono cc. 248v; il fratello Leonardo accusa gli altri di averlo privato della metà pro indiviso delle olive
29. Vallerani 1991, p. 77 (ASPg, *Giudiziario, Podestà* 1258, c. 214v); l'esistenza del precetto non è contestata dal reo: *Ponit Bonacursius Stabilis* (accusatore) *quod dominus Bonaguida, iudex comunis Perusii, precepit Bonacursio Rainerii quod non deberet extrahere bladum de quadam petia terre posita in plano palatii* (...) - *Confitetur (il reus) et dicit quod requisivit.*
30. Vallerani 1991, p. 78.
31. ASPg, *Giudiziario, Podestà* 1262, c. 42v: *Qui reus confitetur quod extraxit dictum granum de ipsa terra ea inrequisita, et dedit Iacopello, quia ipse dederit eidem ad laborandum.*
32. *Ibid.*, c. 42v: «*post prohibitionem sibi factam ex aprte iudicis domini Hugonis ad bannum XL librarum quod nemini dare sine licentia*».
33. *Ibid.*, c. 162v
34. Si veda anche ASPg, *Giudiziario, Podestà*, 1258, c. 234v, l'accusa presentata da Marzo Graciani contro tre persone accusate di aver vendemmiato *inrequisito* il proprietario, nonostante il precetto del giudice: *et eis preceptum fueri  minum Iacobum Preti ut requirerent eundem Marzum ad tritandum et vindimniandum sub banno C solidorum et preceptum scriptum manu Filipucii Taliaficus notarii.*
35. ASBo, *Comune, Curia del Podestà, Carte di corredo*, 1286, carta sciolta.
36. *Ibid.*, carta sciolta.
37. ASPg, *Giudiziario, Capitano del popolo, Inquisizioni* 1279, c. 313r e sg.
38. Testimonianza di Deotaleve Petri, *Ibid.*, c. 317r.
39. *Ibid.*, c. 321r.

AUTEUR

Massimo Vallerani

Università degli Studi di Torino - vallerani@libero.it

Du même auteur

- **Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo) in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, Publications de l'École française de Rome, 2007**
- **Justice publique et compétences des personnes dans les villes italiennes du bas Moyen Âge. Une esquisse problématique in *Valeurs et justice*, Presses universitaires de Rennes, 2011**
- **La *familia* du podestat in *Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité***

au Moyen Âge, Éditions de la Sorbonne, 2010

© Publications de l'École française de Rome, 2021

Conditions d'utilisation : <http://www.openedition.org/6540>

I registri criminali triestini nella
tradizione documentaria cittadina

Fuori dalla città

LIRE

ACCÈS OUVERT **MODE LECTURE** **EPUB** **PDF DU LIVRE** **PDF DU CHAPITRE**

ACCÈS EXCLUSIF

Suggérer l'acquisition à votre bibliothèque



Publications de l'École française de Rome

PLAN DU SITE **SUIVEZ- NOUS**

• Collections

- Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes



Courriel :
publ@efrome.it



- Catalogue
- Auteurs
- Éditeurs
- Dossiers
- Extraits

s et de
Rome

- Collection de l'École française de Rome
- A NE JAMAIS PUBLIER

URL :

<http://www.publications.efrome.it>

Adresse :

Palazzo Farnese
Piazza Farnese, 67
I-00186 Roma
Italia

- **Tous les livres**

- **Accéder aux livres**

- Par auteurs
- Par personnes citées
- Par mots clés

- **Bibliographie analytique de l'Afrique antique (BAAA)**

- **Informations**

- À propos / Contact

- Accès réservé



OpenEdition est un portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales.

- OpenEdition Journals
- OpenEdition Books
- Hypothèses
- Calenda

OpenEdition *Freemium*